



Le novità della dichiarazione Iva 2008

a cura di Francesco Facchini

Premessa

Nel presente intervento verranno esaminate le novità della dichiarazione Iva 2008 da inviare esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio 2008.

Frontespizio

Partendo dalle novità che hanno interessato il frontespizio, nella Sezione Dati del contribuente è stato introdotto il nuovo campo codice comune nel quale va indicato il codice catastale del Comune di residenza anagrafica per le persone fisiche, ovvero del Comune dove è situata la sede legale o il domicilio fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche¹⁰.

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale	Comune	Provincia (sigla)	Codice Comune
	Frazione, via e numero civico		C.a.p.

Nelle Sezioni **Firma della dichiarazione** e **Impegno alla presentazione telematica** sono state introdotte le caselle relative alla scelta per l'invio all'intermediario e ricezione da parte dell'intermediario stesso, dell'avviso telematico di comunicazione di irregolarità, cioè l'invito a fornire chiarimenti nel caso in cui, per effetto del controllo automatico delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli artt.36-bis del DPR n.600/73 e 54-bis del DPR n.633/72, sia determinata una maggiore imposta da versare o un minor rimborso. Se la scelta non viene effettuata, la comunicazione di irregolarità sarà inviata al domicilio fiscale del contribuente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Indicare il numero di moduli	<input type="text"/>
	Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL	
	Invio avviso telematico all'intermediario	<input type="checkbox"/>
	Firma	<input type="text"/>

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario	<input type="text"/>	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.	<input type="text"/>
	Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	<input type="checkbox"/>	
	Ricezione avviso telematico	<input type="checkbox"/>		
	Data dell'impegno	giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	<input type="text"/>

Quadro VA

Nella Sezione 1, rigo VA2, il campo 1 è stato modificato per permettere l'inserimento del codice attività a sei cifre, desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche Ateco 2007, approvata con provvedimento del 16 novembre 2007, ed in vigore dal 1° gennaio 2008.

¹⁰ Il codice comune è reperibile nell'appendice alle istruzioni del modello Unico 2008 PF oppure sul sito www.finanze.gov.it.

Nella Sezione 4, il rigo VA45 deve ora essere compilato dai soggetti che, a partire dall'anno 2008, intendono avvalersi del nuovo regime dei contribuenti minimi previsti dalla Legge finanziaria 2008. Nella versione precedente del modello Iva, tale rigo doveva essere compilato dai contribuenti in regime di franchigia ex art.32-bis del DPR n.633/72 (in vigore solo nell'anno 2007 e soppresso dalla Finanziaria 2008 a decorrere dal 1° gennaio 2008). Il campo 1 deve essere barrato per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva precedente all'applicazione del regime, mentre nel campo 2 deve essere indicato l'ammontare complessivo della rettifica Iva operata ai sensi dell'art.19-bis2 per effetto del mutato regime fiscale. Di seguito si propone un approfondimento della rettifica Iva per ingresso nel regime dei minimi e un esempio numerico.

⇒ Rettifica Iva per ingresso nel regime dei minimi

Il passaggio al nuovo regime dei contribuenti minimi, comporta la rettifica dell'Iva detratta sui beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati. Per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la rettifica deve essere eseguita se non siano ancora trascorsi 4 anni dall'entrata in funzione, ovvero 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione se trattasi di fabbricati o porzioni di fabbricati. La rettifica non deve essere operata per i beni ammortizzabili di costo unitario inferiore a € 516,46 e per i beni il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25%.

La rettifica deve essere effettuata nella prima dichiarazione presentata dopo l'ingresso nel regime. In particolare, per chi passa al regime dei minimi nell'anno 2008, la dichiarazione in cui effettuare la rettifica è quella relativa all'anno 2007.

Il versamento va effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'Iva relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, mentre le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva dovuta per il regime dei minimi. Di seguito si fornisce un esempio di determinazione di rettifica Iva per un contribuente che intende avvalersi del nuovo regime dei minimi.

Esempio

Al 31.12.2007 gli acquisti di beni e servizi di un imprenditore individuale, non ancora ceduti o utilizzati, sono i seguenti:

	Imponibile	Iva detratta
Rimanenze di merci	1000	200
Macchinario acquistato nel 2006	5000	1000

L'imprenditore individuale decide di optare per il regime dei minimi a partire dal 1° gennaio 2008. In tal caso, l'importo da indicare a rettifica nella dichiarazione Iva 2008 è dato dalla sommatoria tra l'Iva detratta sulle rimanenze e i 3/5 dell'Iva detratta sul macchinario (riferita agli anni 2008, 2009 e 2010).

Iva su rimanenze di merci		200
Iva su macchinario acquistato nel 2006 (€ 1000 x 3/5)		600
totale		800

VA45 Regime contribuenti minimi legge n. 244/2007

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

1

Rettifica della detrazione art. 19-bis2

2

800,00

L'importo della rettifica indicata nel campo 2 non deve essere compreso nel rigo VG70.

Quadro VB

Nel modello di dichiarazione Iva relativo al periodo d'imposta 2006, era previsto il quadro VB per i soggetti che si avvalevano del regime *c.d. forfetario*, disciplinato dall'art.3, co. da 171 a 184 della L. n.662/96.

Tale regime è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2007, dall'art.5, co.2 del D.L. n.203/05. Pertanto, il quadro VB è stato soppresso nell'attuale modello di dichiarazione Iva, visto che il 2006 era l'ultimo anno di applicazione.

Quadro VE

Nell'attuale modello di dichiarazione Iva 2008, le diverse tipologie di cessioni con applicazione del reverse-charge hanno trovato una collocazione unitaria attraverso la modifica del rigo VE34 e l'eliminazione del rigo VE35.

Si ricorda che nella dichiarazione relativa all'anno precedente, nel rigo VE34 dovevano essere evidenziate le cessioni di rottami soggette all'applicazione dell'Iva con "reverse-charge" da parte del cessionario, mentre nel rigo VE35 dovevano, invece, essere inserite le cessioni di oro e le prestazioni di servizi nel settore edile rese da subappaltatori.

Nella dichiarazione Iva 2008, il rigo VE35 è stato soppresso, con conseguente rinumerazione dei successivi rigi.

Il nuovo rigo VE34 ha assunto la denominazione operazioni con applicazione del *reverse charge* e, nell'ambito dello stesso, sono stati inseriti cinque campi relativi alle diverse tipologie di operazioni per le quali la disciplina Iva prevede l'applicazione dell'imposta da parte del cessionario/committente.

Nel campo 1 deve essere riportato l'importo complessivo di tutte le operazioni effettuate con applicazione del *reverse-charge*, distintamente indicate nei successivi quattro campi.

In particolare, le varie tipologie di operazioni devono essere riportate come segue:

- ⇒ **campo 2:** vanno indicate le cessioni interne di rottami ed altri materiali di recupero di cui all'art.74, co.7 e 8 del DPR n.633/72, per le quali l'Iva è assolta dal cessionario. Si ricomprendono anche le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la trasformazione dei predetti rottami. Non devono, invece, essere inserite le cessioni di rottami effettuate nei confronti di privati consumatori, in quanto tali operazioni sono assoggettate ad Iva e vanno, quindi, indicate nella sezione 2 del quadro VE;
- ⇒ **campo 3:** va riportato l'ammontare delle cessioni interne di oro da investimento imponibili a seguito di opzione e relative prestazioni di intermediazione, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta. In tale rigo devono essere riportate anche le cessioni di argento puro e di oro diverso da quello di investimento effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta;
- ⇒ **campo 4:** deve essere indicato l'ammontare delle prestazioni di servizi rese da subappaltatori in campo edile ai sensi dell'art.17, co.6, lett.a) del DPR n.633/72, per le quali è prevista l'applicazione dell'imposta tramite "reverse-charge" da parte del committente;
- ⇒ **campo 5:** riguarda le cessioni di fabbricato o di porzioni di fabbricato strumentali di cui all'art.10, n.8-ter, lett.d), del DPR n.633/72 effettuate a partire dal 1° ottobre 2007, e per le quali, essendo stata effettuata l'opzione per l'imponibilità, l'imposta è applicata dal cessionario in base a quanto previsto dal D.M. del 25 maggio 2007.

Esempio

In data 01/11/2007, La Alfa Srl cede alla Beta Srl un fabbricato strumentale per un corrispettivo di € 80.000. In sede di rogito, il cedente opta per l'applicazione dell'Iva ai sensi dell'art.10), num. 8), del DPR n.633/72.

La dichiarazione Iva 2008 della Alfa Srl esporrà al campo 5 del rigo VE 34 l'importo di € 80.000

	Operazioni con applicazione del reverse charge	1	,00
VE34	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2	,00
	Cessioni di oro e argento puro	3	,00
	Subappalto nel settore edile	4	,00
	Cessioni di fabbricati strumentali	5	80.000 ,00

Per quanto riguarda la Beta Srl, si rimanda all'esempio proposto nel successivo commento del quadro VJ.

Quadro VF

Nell'attuale modello di dichiarazione Iva 2008, il rigo VF16 è denominato Acquisti da soggetti minimi in franchigia e serve per indicare gli acquisti effettuati presso soggetti che hanno applicato il regime previsto dall'art.32-bis del DPR n.633/72 (regime della franchigia abrogato dall'art.1, co.116 della Legge finanziaria 2008).

Nella precedente versione della dichiarazione Iva, il rigo VF16 era denominato Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati.

VF16	Acquisti da soggetti minimi in franchigia	,00
-------------	---	-----

⇒ Iva autoveicoli

La legge finanziaria 2008 ha provveduto a riscrivere le regole di detraibilità Iva auto modificando l'art.19-bis 1 del DPR n.633/72.

In particolare, è stata introdotta la definizione di veicoli stradali a motore, nella quale sono compresi "tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto". Per tali beni la detrazione Iva è prevista nelle seguenti misure:

- 40% in caso di utilizzo promiscuo;
- 100% in caso di uso esclusivamente aziendale o professionale. L'onere di provare l'esclusivo utilizzo aziendale o professionale è a carico del contribuente;
- 100% quando formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (es. attività di noleggio);
- 100% se acquistati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

Tale novità riguarda tutte le spese relative all'utilizzo del veicolo, compresi i pedaggi autostradali.

Il nuovo regime di detrazione si applica, retroattivamente, a decorrere dal 28 giugno 2007 (giorno successivo alla pubblicazione nella GUCE della decisione del Consiglio UE del 18 giugno 2007).

Per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 14 settembre 2006 e il 27 giugno 2008, il contribuente può detrarre l'Iva secondo il criterio ordinario di inerenza. Nel caso in cui sia difficile determinare la percentuale esatta di detraibilità, il contribuente potrà utilizzare la percentuale del 40%¹¹.

Delineato il quadro della detrazione Iva degli autoveicoli, può presentarsi la situazione in cui il contribuente ha detratto, con particolare riferimento al primo semestre del 2007,

¹¹ Così dispone la C.M. n.55/E del 12.10.07.

un'imposta inferiore a quella cui ritenga di avere diritto. In tal caso, la maggiore detrazione può essere fatta valere nella dichiarazione Iva 2008.

Esempio

Un imprenditore individuale ha effettuato nell'anno 2007 i seguenti acquisti relativi all'autovettura aziendale.

	Imponibile	Iva	Iva detratta
Pezzi di ricambio	1000	200	30
Manutenzioni	2000	400	60
Carburanti	500	100	0

Relativamente ai suddetti acquisti, l'imprenditore intende applicare la percentuale di detrazione Iva del 40%, recuperando l'eccedenza non detratta in dichiarazione.

	Imponibile	Iva	Iva detratta	Iva detraibile	Eccedenza Iva detraibile in Dichiaraz.
Pezzi di ricambio	1000	200	30	80	50
Manutenzioni	2000	400	60	160	100
Carburanti	500	100	0	40	40
Totali	3500	700	90	280	190

Nella dichiarazione Iva 2008 dovrà essere inserito:

- rigo VF11, colonna 1 la quota dell'imponibile degli acquisti corrispondente alla percentuale di detrazione del 40%, pari a € 1400;
- rigo VF11 nella colonna 2 rigo l'ammontare dell'imposta per € 280 pari al 40% dell'Iva assolta;
- nel rigo VF17 la quota di imponibile per € 2100, corrispondente alla parte d'imposta che risulta definitivamente non detratta.

VF11		1.400	,00	20	280	,00
VF12 TOTALI (somma dei rigi da VF1 a VF11)			,00			,00
VF13 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			,00			
VF14 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			,00			
VF15 Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta			,00			
VF16 Acquisti da soggetti minimi in franchigia			,00			
VF17 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		2.100	,00			

La maggiore detrazione operata in dichiarazione dovrà essere annotata nel registro acquisti di cui all'art.25 del DPR n.633/72.

Quadro VJ

Nel quadro VJ devono essere evidenziate le operazioni per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario.

Rispetto alla versione precedente, è stato modificato il rigo VJ14, nel quale doveva essere evidenziato il totale dell'imposta, da riportare poi al rigo VL2.

Nella dichiarazione Iva 2008, il totale dell'imposta deve ora essere riportato al rigo VJ15, mentre nel rigo VJ14 devono essere indicati gli acquisti di fabbricato o di porzione di fabbricato strumentali di cui all'art.10, n.8-ter lett.d), del DPR n.633/72 per i quali il cedente ha optato per l'imponibilità e la cui imposta è dovuta dal cessionario in base al D.M. del 25 maggio 2007.

Esempio

Riprendendo l'esempio proposto commentando il quadro VE, la società Beta Srl dichiarerà l'acquisto del fabbricato strumentale sia nel rigo VF11, sia nel rigo VJ14 per un imponibile di € 80.000 ed Iva di € 16.000.

Quest'ultima, peraltro, concorrerà (mediante applicazione della stessa nel rigo VL2 del quadro VL) al calcolo dell'ammontare complessivo dell'Iva a debito per il periodo d'imposta (da indicare nel rigo VL3 del quadro VL).

VJ14 Acquisti di fabbricati strumentali imponibili per opzione (art. 10, n. 8 ter, lett. d)	80.000 ,00	16.000 ,00
---	------------	------------

Quadro VH

La novità in questo quadro è costituita dalla nuova Sezione 2, destinata al riporto dei versamenti effettuati in occasione della prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati, precedentemente oggetto di acquisto intracomunitario. Tali versamenti devono essere effettuati utilizzando il mod. F24 Iva immatricolazione auto UE¹².

La sezione in oggetto si compone di un unico rigo VH20 in cui indicare l'imposta versata. Detti versamenti dovranno essere compresi nel rigo VL29 "ammontare dei versamenti periodici, da ravvedimento compresi gli interessi, interessi trimestrali, acconto".

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20		,00
---	------	--	-----

Quadro VK

Come è noto, il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti o società controllanti e alle controllate che hanno partecipato alla liquidazione Iva di gruppo di cui all'art.73 del DPR n.633/72.

Nella Sezione 1 è stata inserita la nuova casella al rigo **VK2**, al fine di comunicare che la società dichiarante risulta non operativa ai sensi dell'art.30 della L. n.724/94.

Nel caso in cui fosse barrata la predetta casella, la controllante non potrebbe utilizzare il credito che le proviene dalla società non operativa e, quindi, dovrebbe decurtare il credito compensabile delle eccedenze da questa ultima originata.

VK2 Società non operativa	
---------------------------	--

Quadro VO

Il quadro VO ha subito una serie di modifiche, di seguito commentate.

Nella Sezione 1:

- rigo VO3: è stata inserita la casella 6, relativa alla revoca dell'opzione per il regime ordinario per quanto riguarda le attività agricole connesse ai sensi dell'art.34-*bis* del DPR n.633/72. Tale casella deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che nell'anno 2007 hanno revocato l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari con riferimento alle attività agricole connesse, applicando lo speciale regime di detrazione di cui all'art.34-*bis*;
- righe VO10 e VO11: tali righe riguardano i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili per un ammontare annuo inferiore a € 79.534,36. Tali soggetti possono optare (VO10) o revocare (VO11) l'applicazione dell'Iva nello Stato comunitario di destinazione dei

¹² Si veda il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25.10.07.

beni. Nel modello di dichiarazione Iva 2008 sono stati inseriti dei nuovi campi relativi ai nuovi Stati UE;

- rigo VO15: nella precedente dichiarazione Iva, in tale rigo doveva essere evidenziata l'opzione per l'imponibilità delle cessioni o locazioni di beni strumentali effettuate in esenzione nel periodo dal 4 luglio 2006 all'11 agosto 2006. Nella dichiarazione Iva 2008, nel rigo VO15 deve essere manifestata l'opzione da parte dei soggetti (contribuenti minimi in franchigia) che, avendo avuto nel 2006 un volume d'affari uguale o inferiore a € 7.000 (o, in caso di inizio attività, hanno previsto di realizzare un volume d'affari non superiore a € 7.000), hanno applicato nel 2007 l'Iva nei modi ordinari. Come detto, il regime della franchigia è stato soppresso dalla Finanziaria 2008 con decorrenza dal 01.01.08.

AGRICOLTURA			
VO3	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1 <input type="checkbox"/>
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3 <input type="checkbox"/>
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5 <input type="checkbox"/>
		Revoca	2 <input type="checkbox"/>
		Revoca	4 <input type="checkbox"/>
		Revoca	6 <input type="checkbox"/>

VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, D.L. 331/1993)	Opzioni	BE <input type="checkbox"/>	DE <input type="checkbox"/>	DK <input type="checkbox"/>	EL <input type="checkbox"/>	ES <input type="checkbox"/>	FR <input type="checkbox"/>	GB <input type="checkbox"/>	IE <input type="checkbox"/>	LU <input type="checkbox"/>	NL <input type="checkbox"/>	PT <input type="checkbox"/>	SM <input type="checkbox"/>	AT <input type="checkbox"/>	FI <input type="checkbox"/>	SE <input type="checkbox"/>	
			CY <input type="checkbox"/>	EE <input type="checkbox"/>	LV <input type="checkbox"/>	LT <input type="checkbox"/>	MT <input type="checkbox"/>	PL <input type="checkbox"/>	CZ <input type="checkbox"/>	SK <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	HU <input type="checkbox"/>	BG <input type="checkbox"/>	RO <input type="checkbox"/>				
			16 <input type="checkbox"/>	17 <input type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>	19 <input type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>	21 <input type="checkbox"/>	22 <input type="checkbox"/>	23 <input type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>	25 <input type="checkbox"/>	26 <input type="checkbox"/>	27 <input type="checkbox"/>				

VO15	Art. 32-bis - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA	Opzione	1 <input type="checkbox"/>
-------------	--	----------------	----------------------------

Nella Sezione 2:

- rigo VO22: è stata inserita una nuova casella per la revoca della determinazione del reddito nei modi ordinari relativamente all'attività di produzione dei vegetali e attività connesse (art.56-bis, co.5, Tuir).
- rigo VO23: è stata inserita una nuova casella attraverso cui le società agricole, con qualifica IAP ai sensi del D.Lgs. n.99/04, possono comunicare l'opzione effettuata, a decorrere dall'anno 2007, per la determinazione del reddito sulla base delle rendite catastali ai sensi dell'art.32 del Tuir.

VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, D.P.R. 917/1986)	Opzione	1 <input type="checkbox"/>	Revoca	2 <input type="checkbox"/>
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, L. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1 <input type="checkbox"/>		

Nella Sezione 3:

- rigo VO33: nella precedente versione della dichiarazione Iva, in tale rigo doveva essere manifestata l'opzione per l'applicazione del regime forfetario previsto dall'art.3, co. da 171 a 184 della L. n.662/96. Tale rigo è stato eliminato, poiché l'anno d'imposta 2006 è stato l'ultimo anno di applicazione di tale regime.

Quadro VS

Nel prospetto riepilogativo IVA 26 PR, il quale fa parte integrante della dichiarazione annuale Iva della società controllante che adotta la liquidazione Iva di gruppo, sono stati inseriti tre nuovi campi nella Sezione 1. In particolare, sono stati inseriti:

- ⇒ **campo 4**: per comunicare che la società partecipante risulta non operativa ai sensi dell'art.30 della L. n.724/94;

- ⇒ **campo 7:** va riportato, in caso di sussistenza dei presupposti, il codice relativo all'erogazione prioritaria del rimborso¹³;
- ⇒ **campo 9,** in cui indicare l'eccedenza di credito trasferita.

RIMBORSO ANNUALE					RIMBORSO INFRANNUALE					
1	Partita iva		2	Codice	3	Ultimo mese	4	Società non operativa	5	Importo
VS1										,00
RIMBORSO ANNUALE			Eccedenza di credito			Eccedenza di credito compensata				
6	Causale	7	Erogazione prioritaria	8	Importo	9	Eccedenza di credito	10	Eccedenza di credito compensata	
					,00		,00		,00	

Quadro VW

È stato introdotto il rigo VW21 nel quale va evidenziato l'ammontare totale delle eccedenze di credito trasferite dalle società non operative.

VW21 Eccedenze di credito trasferite da società non operative	,00
--	-----

Quadro VR

Nel quadro VR, che deve essere utilizzato per richiedere il rimborso del credito annuale Iva, sono state effettuate le seguenti modifiche:

- modificato il campo "Codice attività" per consentire l'inserimento dei nuovi Codici ATECOFIN 2007 a sei cifre;
- è stata inserita la casella "Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso"¹⁴.

Codice attività	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso

¹³ La casella deve essere compilata dai soggetti che rientrano nelle categorie di soggetti per i quali i rimborsi devono essere erogati entro tre mesi dalla richiesta, in base a quanto previsto dall'art.38-bis, ultimo comma del DPR n.633/72. Deve quindi essere indicato il codice: 1, da parte dei soggetti che pongono in essere in via prevalente le prestazioni di servizi in campo edile rientranti nell'ambito dell'art 17, co.6, lett.a) del DPR n.633/72; 2, da parte dei titolari del codice attività 37.10.1 relativo al recupero e alla preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; 3, nel caso di titolari del codice attività 27.43.0, relativo alla lavorazione di zinco, piombo, stagno e semilavorati.

¹⁴ Vedi nota precedente.